

Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione di libero passaggio

Valido dal 1° marzo 2024



A. Contenuto

A. Contenuto	2
B. Disposizioni regolamentari	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Commissioni per la gestione patrimoniale	3
Art. 3 Commissione per la gestione della fondazione	3
Art. 4 Commissioni di elaborazione straordinarie	4
Art. 5 Conteggio	4
Art. 6 Trattamento dei rimborsi	4
Art. 7 Lingua del regolamento	4
Art. 8 Modifiche del regolamento	4
Art. 9 Entrata in vigore	4



B. Disposizioni regolamentari

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina le commissioni che VZ Fondazione di libero passaggio (di seguito «fondazione») percepisce per il finanziamento delle proprie spese ordinarie e straordinarie.

Art. 2 Commissioni per la gestione patrimoniale

1. Le commissioni per la gestione patrimoniale, la consulenza sugli investimenti e l'assistenza all'intestatario della previdenza dipendono dalla strategia d'investimento scelta.
 - a. Per un conto interessi presso VZ Banca di Deposito SA non si applicano costi amministrativi.
 - b. Per i patrimoni misti le commissioni vengono rimosse ai sensi del regolamento sulle commissioni delle VZ Fondazioni d'investimento (escluse le spese per la gestione del deposito e i costi di transazione).
 - c. Per le soluzioni d'investimento nell'ambito della previdenza personalizzata si applicano i tassi di commissione seguenti (all-in-fee):

I. Gestione patrimoniale con titoli individuali	1,25% ¹
II. Consulenza sui depositi	1,05% ¹
III. VZ Previdenza Azioni max 70 passivo	0,90% ¹
IV. VZ Previdenza Azioni max 85 passivo	0,90% ¹
V. Investimenti indicizzati (gruppi d'investimento puri di VZ Fondazione d'investimento) ²	disponibile presso la fondazione

1. Queste commissioni si applicano per patrimoni previdenziali sino a CHF 500'000. Le commissioni per patrimoni previdenziali superiori a CHF 500'000 sono disponibili presso la fondazione.
2. Queste strategie sono possibili solo su un patrimonio previdenziale a partire da CHF 2 milioni.

Art. 3 Commissione per la gestione della fondazione

1. Per la conduzione, l'organizzazione, l'amministrazione, la sorveglianza, la revisione e la commercializzazione della fondazione viene prelevata una commissione per la gestione della fondazione. Essa copre i costi per la registrazione e la gestione dei dati degli assicurati, il reporting annuale, la messa a disposizione di estratti conto, la contabilità secondo Swiss GAAP RPC 26, le operazioni con l'autorità di vigilanza, l'allestimento dei regolamenti e dei loro adattamenti alle modifiche di legge e prudenziali, le commissioni di licenza per i software gestionali, gli update informatici, le indennità per la distribuzione, nonché i costi del personale e gli altri costi amministrativi.
 2. La commissione per la gestione della fondazione dipende dalla possibilità d'investimento del capitale che l'intestatario della previdenza sceglie.
 - a. Conto interessi presso VZ Banca di Deposito SA
 - b. Patrimonio misto presso le VZ Fondazioni d'investimento
 - c. Previdenza personalizzata
- | | |
|--|--------------------|
| | gratuito |
| | 0,35% |
| | 0,35% ³ |
3. Queste commissioni si applicano per patrimoni previdenziali sino a CHF 500'000. Le commissioni per patrimoni previdenziali superiori a CHF 500'000 sono disponibili presso la fondazione.
 3. Per la gestione delle ipoteche sul proprio immobile secondo l'art. 6 cpv. 8 del regolamento d'investimento si applicano commissioni di gestione dello 0,15%. Queste commissioni di gestione sono richieste direttamente all'intestatario della previdenza congiuntamente al tasso ipotecario.

Art. 4 Commissioni di elaborazione straordinarie

1. La fondazione preleva le seguenti commissioni di elaborazione per spese straordinarie:
 - a. Prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione: CHF 300 per caso.
 - b. Ricostituzione in pegno per la proprietà d'abitazione: CHF 100 per caso.
 - c. L'assunzione di una costituzione in pegno per la proprietà d'abitazione di un'altra cassa pensioni o fondazione di libero passaggio è gratuita.
 - d. Costi amministrativi per un'assicurazione rischio in caso di decesso e/o invalidità: CHF 400 per anno civile.
 - e. Le commissioni e i premi addebitati alla fondazione da enti esterni in relazione a un ordine impartito dall'intestatario della previdenza (ad es. iscrizione nel registro fondiario in seguito a promozione della proprietà d'abitazione, stipulazione di un'assicurazione di rischio in caso di decesso e/o invalidità) vengono interamente riaddebitati all'intestatario della previdenza medesimo.
2. Spese non disciplinate nel presente regolamento sono prelevate su accordo scritto con l'intestatario della previdenza e conteggiate secondo il principio di causalità.



Art. 5
Conteggio

1. Per patrimoni misti delle VZ Fondazioni d'investimento le commissioni per la gestione patrimoniale e la gestione della fondazione sono addebitate perlomeno settimanalmente direttamente al relativo patrimonio.
2. In caso di mandati della «previdenza personalizzata», la banca di deposito addebita, ogni volta trimestralmente, direttamente all'intestatario della previdenza le commissioni per la gestione patrimoniale e la gestione della fondazione. Una parte di queste commissioni è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
3. La fondazione conteggia direttamente all'intestatario della previdenza le commissioni di elaborazione straordinarie. Inoltre, la fondazione è autorizzata a vendere in qualsiasi momento, a spese e rischio dell'intestatario della previdenza, titoli e quote di partecipazione per avere sufficiente liquidità.

Art. 6
**Trattamento
dei rimborsi**

1. Eventuali rimborsi avuti in caso di investimenti collettivi di capitale impiegati sono restituiti al destinatario.
2. Il gestore patrimoniale addebita una commissione per le spese amministrative (calcolo a livello di titolo e portafoglio, conteggio e remunerazione, rendiconto e documentazione, adempimento dei requisiti regolamentari) e l'assunzione del rischio d'incasso e della valuta estera. Questa commissione corrisponde al massimo all'importo del rimborso.

Art. 7
**Lingua del
regolamento**

1. Il presente regolamento può essere ottenuto dalla fondazione in tedesco, francese e italiano.
2. Fa stato esclusivamente la versione in lingua tedesca del regolamento

Art. 8
**Modifiche del
regolamento**

1. Rimangono riservate le modifiche di disposizioni prudenziali e di legge alla base del presente regolamento. Esse si applicano dalla loro entrata in vigore anche al presente regolamento.
2. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento.
3. Il regolamento ed eventuali adattamenti devono essere comunicati all'autorità di vigilanza competente.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2024 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

